

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n. 1

relativo all'attività del 1° semestre 2023

Il segretario comunale

richiamati:

il comma 1 dell'art. 147 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL) e smi per il quale: "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

i commi 2 e 3 dell'art. 147-bis del TUEL:

"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";

il Regolamento dei controlli interni approvato dall'organo consiliare in data 11 marzo 2013 (verbale n. 2).

Tutto ciò richiamato e premesso,

Venerdì 18 agosto 2023 alle 10.00,

il sottoscritto segretario comunale avvia la prima sessione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, secondo la disciplina dell'art. 147-bis del TUEL.

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Il sottoscritto ha selezionato i provvedimenti da sottoporre a verifica applicando il metodo del *campionamento casuale semplice senza ripetizioni*.

Usando tale metodo, cercando di proporzionare il campione in ragione del numero degli atti formulati da ciascuna area organizzativa nel corso del semestre oggetto di verifica, il sottoscritto ha estratto casualmente le determinazioni seguenti:

Area dei servizi finanziari: nn. 3 del 3/1/2023, 16 del 19/1/2023, 38 del 2/2/2023, 75 del 2/3/2023, 77 del 3/3/2023, 117 del 30/3/2023, 124 del 4/4/2023, 167 del 12/5/2023, 168 del 12/5/2023, 183 dello 1/6/2023;

Area dei servizi tecnici: nn. 20 del 20/1/2023, 25 del 20/1/2023, 43 del 3/2/2023, 64 del 17/2/2023, 73 del 28/2/2023, 83 del 3/3/2023, 99 del 16/3/2023, 114 del 28/3/2023, 127 del 4/4/2023, 157 del 9/5/2023, 181 del 30/5/2023 e 200 del 13/6/2023.

Particolare attenzione è stata riservata alle materie, ritenute sensibili, degli appalti e dei contributi a terzi.

Esiti del controllo

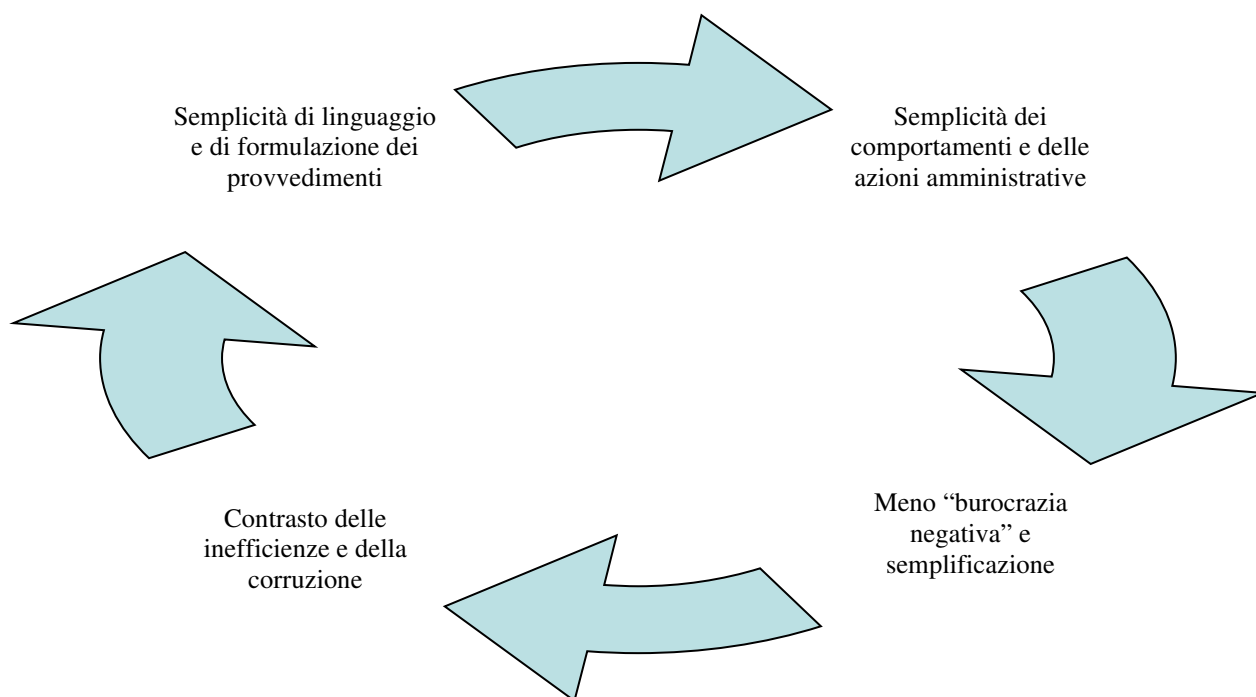
Applicando gli artt. 21-septies e 21-octies della legge 241/1990 e smi, che disciplinano rispettivamente nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo, la verifica degli atti sopra elencati ha dato luogo ai seguenti risultati:

gli atti verificati sono sostanzialmente regolari, legittimi, conformi alla normativa vigente.

Il sottoscritto ha riscontrato mere irregolarità nella narrativa degli atti e, in particolare, nella motivazione. La motivazione delle determinazioni, elemento essenziale del provvedimento, talvolta risulta contorta piuttosto che di semplice comprensione.

La comprensibilità degli atti amministrativi, declinata nei principi della *semplicità di consultazione* e della *comprensibilità*, è condizione prevista dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013. Quindi, si potrebbe argomentare che il provvedimento non comprensibile sia illegittimo perché inficiato dal vizio della violazione di legge (art. 21-octies della legge 241/1990 e smi).

L'insistenza sul tema della comprensibilità dei provvedimenti da parte del sottoscritto è dovuta al convincimento della validità del *circolo virtuoso della semplificazione*.



Chi scrive è ben consapevole che lo schema di cui sopra non rappresenta la soluzione a tutti i problemi di burocrazia "negativa" che attanagliano la PA italiana. E' comunque uno strumento di semplificazione.

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali ha sancito il principio della **minimizzazione dei dati personali** (art. 5) ed ha ribadito il **diritto dell'interessato all'oblio dei suoi dati** (art. 17).

Il principio della minimizzazione comporta che la stesura dei provvedimenti amministrativi, registrati nel web, debba avvenire utilizzando dati di persone fisiche *adeguati, pertinenti* ma, soprattutto, **limitati a quanto realmente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati** (art. 5

Regolamento UE 679/2016). Il **diritto all'oblio**, invece, assicura all'interessato che i suoi dati non siano pubblicati per periodi superiori a quanto previsto obbligatoriamente dalla legge.

In forza dell'art. 124 del TUEL, il comune deve pubblicare deliberazioni e determinazioni all'albo online per 15 giorni. I funzionari, pertanto, sono autorizzati a pubblicare i dati personali **-ma solo se realmente indispensabili e irrinunciabili per la costruzione del provvedimento (principio di minimizzazione)**- soltanto per il periodo fissato dall'art. 124. Scaduti i termini di pubblicazione obbligatoria, **in forza del diritto all'oblio, i dati personali debbono essere rimossi** visto che gli atti rimangono a disposizione di chiunque sul sito web del comune.

Per evitare di cancellare i dati personali dalle determinazioni, dalle deliberazioni e da ogni altro provvedimento da pubblicare che non sia un atto recettizio, e considerato il principio della minimizzazione, **nella stesura dei provvedimenti è assolutamente doveroso eliminare l'uso di tutti i dati personali.**

I dati personali inseriti nei nostri provvedimenti, infatti, assai raramente sono “indispensabili ed irrinunciabili” per la comprensione dell'atto amministrativo. In più, il cittadino che vantasse un interesse *reale e concreto* potrebbe accedere liberamente all'intero fascicolo del procedimento secondo gli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. I dati personali, invece, rimangono sottratti all'accesso civico di cui agli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013 e smi.

Copia del presente verrà trasmessa al sindaco (quale presidente del consiglio) ed ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione.

Verbale depositato il 25/8/2023

Il Segretario comunale

(con firma digitale)

Dottor Omar Gozzoli